

La Carta docente spetta anche ai precari con spezzone, non solo a quelli a tempo pieno

www.orizzontescuola.it/la-carta-docente-spetta-anche-ai-precari-par-time-non-solo-a-quelli-a-tempo-pieno/

6 Nov 2025

[Cronaca](#)

Di [Avv. Marco Barone](#)



Continuano ad essere segnalate plurime sentenze sul riconoscimento a favore del personale docente precario della Carta docente, il caso in commento si focalizza sulla questione di un docente a regime part time oltre che precario a cui era stato negato tale diritto.

La questione

La parte ricorrente lamenta la mancata assegnazione della carta elettronica del docente, in ragione della sua assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. La vicenda riguarda un docente con contratto a tempo determinato per almeno 180 giorni, con orario pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra che ha operato per il medesimo insegnamento presso lo stesso istituto scolastico, al quale il tribunale ha riconosciuto il beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Anche i docenti precari part time hanno diritto alla Carta docente

Il Tribunale di Roma, nella Sentenza n. 10579/2025 del 23-10-2025 ricorda che anche il Tribunale di Venezia sez. lav. nella sentenza n. 301/2024 del 9.5.2024 ha parimenti stabilito che “per i docenti a tempo indeterminato il part time non è ostativo alla spettanza della carta. Dunque possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time .” (conforme da ultimo Nola sez. lav. sent. n. 978/2025 dell'8.5.2025).

Pertanto, osserva il giudicante, in via generale ***possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time*** il beneficio viene riconosciuto.

Va salvaguardato il principio del divieto di discriminazione

Per salvaguardare il principio di non discriminazione, precisa il giudice, deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.

Nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che la parte ricorrente ha prestato presta servizio, quale docente a tempo determinato, per almeno 180 giorni, con orario almeno pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra, per il medesimo insegnamento presso lo stesso istituto scolastico . Ne consegue, conclude il tribunale romano, che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va dichiarato il diritto di parte ricorrente – tuttora in servizio all'interno del sistema scolastico alla fruizione del beneficio economico di 500,00 euro annui, tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato .

[Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola](#)

[Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it](#)